

Indice

CIMITERO

Piantina cimitero	pag.	1
Amministrazione e sorveglianza	pag.	2
Distribuzione degli spazi	pag.	2
Tariffe e oneri	pag.	3
Tumulazioni e manufatti	pag.	4
Esumazioni	pag.	6
Ossario	pag.	6
Disposizioni particolari	pag.	7

CAMERA MORTUARIA

Amministrazione e sorveglianza	pag.	8
Tariffe e oneri	pag.	9
Altro	pag.	9

REGOLAMENTO COMUNALE

del 27 febbraio 1997

CIMITERO

CAPITOLO 1°


Amministrazione e sorveglianza

- Art. 1 Il cimitero, proprietà del Comune, è amministrato e sorvegliato dal Municipio.
- Art. 2 Il Municipio nomina, unitamente agli altri impiegati, un custode cui compete la diretta sorveglianza e la manutenzione del cimitero. Il Municipio stabilisce le mansioni del custode. In mancanza di un custode la sorveglianza è affidata al Capo dicastero Igiene.

CAPITOLO 2°

Distribuzione degli spazi

- Art. 3 Gli spazi per le sepolture sono suddivisi nel modo previsto dalla planimetria del cimitero.
- Zona A : campi, per sepoltura di adulti e bambini in età scolastica ;
 - Zona B : campo comune, per sepolture di bambini non ancora in età scolastica ;
 - Zona C : loculi a pagamento ;
 - Zona D : loculi cinerari a pagamento ;
 - Zona E : ossario ;
 - Zona F : parete adibita alla posa delle lapidi.



CAPITOLO 30

Tariffe e oneri

Art. 4 **Zona A:** concessione gratuita per un turno di 20 anni non rinnovabili, esclusi i costi di sepoltura.
Area concessa : cm 170 x 70
Distanza laterale fra le tombe : cm 40
Segno funebre : senza pagamento di tassa alcuna ,
Croce in legno dell'altezza massima di cm 100, monumenti o lapidi dell'altezza massima di cm 150 e larghezza di cm 70 misurati sopra il cordone di delimitazione del campo.
Obbligo di posare un giardino di contenimento.

Zona B : concessione gratuita per un turno non rinnovabile di 20 anni, esclusi i costi di sepoltura.
Area concessa : cm 50 x 80
Distanza laterale fra le tombe : cm 40
Segno funebre : senza pagamento di tassa alcuna ;
Croce in legno dell'altezza massima di cm 80 monumenti o lapidi dell'altezza massima di cm 80 e larghezza di cm 50 misurati sopra il cordone di delimitazione del campo.
Obbligo di posare un giardino di contenimento.

Zona C : loculi a pagamento con concessione di 50 anni.
Tassa di concessione fr. 2'000.-

Il periodo di 50 anni comincia a decorrere dal momento del rilschio della concessione, non più rinnovabile.

L'occupazione dei nuovi loculi inizierà dall'alto a sinistra.

I loculi sono a disposizione solo dei cittadini domiciliati.

Zona D : loculi cinerari con concessione cinquantennale.
Tassa di concessione fr. 700.-

Il periodo di 50 anni comincia a decorrere dal momento del rilschio della concessione, non più rinnovabile.

Potranno essere conservate più urne per ogni loculo, in tal caso la tassa per ogni ulteriore concessione è di fr. 400.- per altri 50 anni.

I loculi cinerari sono a disposizione solo dei cittadini domiciliati.

Zona E : Ossario
Concessione gratuita per un periodo indeterminato.

Zona F : Parete destinata alla posa di lapidi
Tassa di concessione fr. 150.-

La concessione viene regolata dalla necessità del momento togliendo la lapide più vecchia.

CAPITOLO 40

Tumulazioni e manufatti

Art. 5 Nessuna salma può essere introdotta e tumulata nel cimitero senza l'autorizzazione della Cancelleria comunale.

Art. 6.1 Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa :

- a) di domiciliati nel Comune e delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di attinenti o domiciliati nel Comune decessi fuori dalla giurisdizione comunale ;
- c) di non attinenti e non più domiciliati nel Comune, decessi fuori giurisdizione comunale e aventi diritto di sepoltura in cappelle o in altri posti privati.

Art. 6.2 Possono essere accolti anche non domiciliati e non attinenti che in vita hanno dimostrato un particolare attaccamento al Comune, previa autorizzazione del Municipio.

Le spese di sepoltura sono a carico dei richiedenti. Il Municipio può decidere inoltre di prelevare una tassa particolare di fr. 500.-.

Art. 7 Le inumazioni devono essere praticate di giorno. Ogni salma deve essere chiusa in una bara di legno dolce e sepolta in fossa separata. Sol tanto la madre ed il neonato morti al momento del parto possono essere rinchiusi in un sol feretro.

Art. 8 Sopra ogni tomba il Municipio potrà concedere la posa di un urna cineraria. L'autorizzazione verrà a scadere con la scadenza del termine di concessione della tomba.

Art. 9 Le inumazioni si faranno possibilmente seguendo un ordine progressivo.

Art. 10 La posa di croci, lapidi, monumenti od altri ornamenti sulle tombe è vincolata da una preventiva autorizzazione del Municipio al quale dovrà essere inoltrata regolare domanda corredata dal relativo progetto con l'indicazione dei materiali che si intendono adoperare.

Art. 11 I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma vi si dovranno trasportare già in condizione per essere posti in opera, salvo i piccoli lavori di restauro e di finimento che per la loro natura non possono essere fatti altrove.

Art. 12 La terra, le pietre od altro materiale che sopravanzassero dalle opere tanto eseguite come in corso di esecuzione da parte di privati, dovranno essere immediatamente trasportate dai costruttori fuori del cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di quest'obbligo, il Municipio vi provvederà a spese dei concessionari.

CAPITOLO 5°

Esumazioni

Art. 13 Le esumazioni ordinarie hanno luogo trascorso almeno un ventennio dal seppellimento qualora si dovessero scavare fosse per poter dar luogo ad altri seppellimenti. Le ossa che si rinvenissero verranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 14 La data delle esumazioni ordinarie sarà pubblicata almeno 15 giorni prima con affissione all'albo comunale. I parenti per quanto possibile saranno avvertiti singolarmente con avviso al rappresentante stabilito secondo l'art. 9 che precede.

Art. 15 Quando, in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non ridotti in stato da poterle collocare nell'ossario, salvo disposizioni diverse da parte della famiglia del defunto, verranno inumati nuovamente in un luogo del cimitero designato dal Municipio.

Art. 16 Le esumazioni straordinarie, richieste dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, potranno essere concesse solo verso presentazione dell'autorizzazione scritta delle competenti Autorità cantonali. Tutte le spese inerenti alle esumazioni straordinarie restano a carico del richiedente.

CAPITOLO 6°

Ossario

Art. 17 L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune tutti i resti mortali allo stato di semplice scheletro e le ceneri. I resti devono essere depositati sciolti, come pure le ceneri.

CAPITOLO 7°

Disposizioni particolari

- Art. 18 Nel rinnovo delle fosse, per scaduta concessione, le croci, le lapidi e i monumenti che verranno levati, se non saranno ritirati dalle famiglie entro un mese dal comunicato avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.
- Art. 19 Le lapidi, monumenti e cappelle devono essere conservati in modo decoroso e non devono pregiudicare la sicurezza delle persone e i diritti di altri concessionari. Il Municipio può obbligare gli interessati a eseguire le opportune riparazioni entro un termine prefissato ; la mancata esecuzione provoca la decadenza della concessione e il passaggio di proprietà al Comune.
- Art. 20 Lo scavo della fossa ed il seppellimento, per i posti nei campi comuni, per le inumazioni in tombe di famiglia, sepolcreti, loculi cinerari e loculi a pagamento, le spese sono a carico dei concessionari.
- Art. 21 Il Comune non assume nessuna responsabilità per guasti recati da terzi ai monumenti o alle cappelle erette nel cimitero.
- Art. 22 Nel cimitero potranno essere coltivati fiori o piante adatte al carattere del luogo. Sulle tombe le piante non devono superare l'altezza di m 1.00 per il campo A e cm 70 per il campo B, e non devono in ogni modo invadere le altre tombe o i viali.
- Art. 23 I rifiuti del cimitero dovranno essere depositati nell'apposito locale.
- Art. 24 Nel cimitero non verranno ammesse lapidi, monumenti dipinti o iscrizioni che offendessero il rispetto dovuto al luogo.

Art. 25 Il cimitero resterà aperto al pubblico secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Municipio.

Art. 26 È proibito l'accesso al cimitero ai veicoli di qualsiasi genere, agli animali di qualsiasi specie, anche se condotti a mano o in qualsiasi modo portati.

CAPITOLO 8°

CAMERA MORTUARIA

Amministrazione e sorveglianza

- Art. 27 La camera mortuaria è situata al mapp.nr. 5 , è proprietà del Comune ed è amministrata dal Municipio.
- Art. 28 Essa ha lo scopo di ospitare i defunti durante il periodo precedente i funerali, e può essere utilizzata da chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dalla religione a cui appartenga o dal Comune di domicilio.
- Art. 29 La camera mortuaria può essere utilizzata quale luogo di preghiera o altro, purché di carattere religioso.
- Art. 30 La pulizia del locale e l'addobbo rimane a carico del richiedente.
- Art. 31 L'apertura e la chiusura della camera è affidata ai parenti del defunto, in mancanza di questi alla ditta di Onoranze funebri incaricata.
- Art. 32 Orari di apertura :
Dalle 08.30 alle 20.00 ininterrottamente.
Per il giorno dei funerali non vengono stabiliti orari.

CAPITOLO 9°

Tariffe e oneri

Approvato dall'Assemblea comunale il 25 novembre 1996

- Art. 33 La tassa di concessione per defunti domiciliati nel Comune è fissata in fr. 50.-.
- Art. 34 Per ogni concessione il Municipio dovrà versare fr. 10.- alla parrocchia quale partecipazione alle spese vive.

Per l'assemblea comunale

Il Presidente:
M. Codoni

La Segretaria:
A. Fontana

Il presente Regolamento venne pubblicato all'albo comunale nei modi e termini previsti dalla legge, senza dar adito a ricorsi.

CAPITOLO 10°

Altro

Per il Municipio

Il Sindaco:
A. Codoni

La Segretaria:
A. Fontana

- Art. 35 Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sanitaria cantonale in vigore e di tutte le leggi e decreti cantonali in materia.
- Art. 36 Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione nr. 44 - RE - 4674 del 27 febbraio 1997.